

# **STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA PASO**

## **I. Nome, sede e scopo**

### **Art. 1 Nome, sede**

Sotto il nome di "Società Cooperativa PASO " è costituita conformemente al titolo XXIX del Codice delle Obbligazioni (art. 828 e segg CO) una società Cooperativa a durata indeterminata, con sede a Preonzo.

La Cooperativa è apartitica e aconfessionale.

### **Art. 2 Scopo**

La Cooperativa si propone di promuovere gli interessi economici e sociali dei suoi soci. La Cooperativa consegue questo scopo in modo particolare:

- a) organizzando, direttamente o tramite terzi, eventi e manifestazioni a carattere musicale e/o culturale;
- b) partecipando a qualsiasi manifestazione musicale e/o culturale in sintonia con i suoi scopi;
- c) fornendo merci e prestando servizi a condizioni vantaggiose per i soci;
- d) provvedendo ad un'amministrazione razionale dei beni esistenti, se del caso anche accendendo prestiti bancari;

Nello scopo della cooperativa rientra pure la compravendita ed il noleggio di spazi e apparecchiature atti a raggiungere lo scopo statutario.

## **II. Soci**

### **Art. 3 Acquisto della qualità di socio**

Possono diventare soci le persone fisiche.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione è subordinata all'acquisto di almeno una quota sociale pari a CHF 100.- (cento). E' lecito l'acquisto di più quote, fino ad un massimo di 50 (cinquanta) quote per socio.

Con l'acquisto di una quota sociale l'aderente riconosce gli statuti della Cooperativa e si obbliga a tutelarne gli interessi.

L'adesione ha effetto dopo 4 (quattro) settimane durante le quali l'Amministrazione può negarla senza motivazione. Contro questa decisione è ammesso entro dieci giorni il ricorso all'Assemblea ordinaria la quale decide definitivamente.

Ogni socio riceve una tessera ed è iscritto in un elenco dei soci.

### **Art. 4 Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde con:

- a) le dimissioni;
- b) la morte;
- c) l'esclusione.

### **Art. 5 Dimissioni**

Le dimissioni possono essere date senza nessun preavviso. Esse avranno forma scritta.

### **Art. 6 Esclusione**

L'Amministrazione può escludere il socio che viola gli statuti o pregiudica altrimenti gli interessi della Cooperativa.

L'escluso ha diritto di ricorrere all'Assemblea ordinaria. Il ricorso deve essere presentato per scritto all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di notificazione della decisione. Fino alla decisione dell'Assemblea i suoi diritti di socio sono sospesi. Egli ha invece diritto di motivare il ricorso personalmente all'Assemblea o di farlo motivare da un altro socio.

#### **Art. 7 Responsabilità**

Gli impegni della Cooperativa sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale. E' esclusa la responsabilità personale dei soci.

### **III. Organi della Cooperativa**

#### **Art. 8 Organi**

Sono organi della Cooperativa:

- a) *l'Assemblea dei soci;*
- b) *l'Amministrazione;*
- c) *l'Ufficio di revisione.*

#### **A. L'Assemblea dei soci**

#### **Art. 9 Composizione**

Fanno parte dell'Assemblea i soci definiti all'art. 3 dello statuto

## **Art. 10 Competenze**

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) decisioni sugli statuti;
- b) decisioni sui regolamenti interni;
- c) nomina dell'Amministrazione e dell'Ufficio di revisione;
- d) approvazione del rapporto annuale, del conto d'esercizio e del bilancio, decisione circa l'impiego dell'avanzo netto;
- e) scarico all'Amministrazione;
- f) decisione su proposte presentate;
- g) decisione circa lo scioglimento della Cooperativa;
- h) decisione contro la mancata accettazione di adesioni o l'esclusione di soci decisa dall'Amministrazione;
- i) decisione su tutti gli altri affari che le sono riservati dalla legge e dagli statuti;
- j) trattazione di affari che le sono sottoposti dall'Amministrazione.

## **Art. 11 Convocazione**

L'Assemblea è convocata in forma ordinaria dall'Amministrazione ogni anno nel corso del mese di marzo.

I soci si riuniscono in forma straordinaria:

- a) per decisione dell'Amministrazione;
- b) a richiesta scritta di almeno 50 soci, con indicazione delle trattande;
- c) negli altri casi previsti dalla legge

L'Amministrazione, fissata la data, notifica nella forma usuale, almeno dieci giorni prima, le trattande all'ordine del giorno e in caso di revisione dello statuto il tenore delle modifiche proposte. Gli argomenti che non sono stati così notificati non possono essere oggetto di decisione.

### **Art. 12 Diritto di voto**

Nell'Assemblea ogni socio dispone di un voto. E' ammessa la rappresentanza per mezzo di un altro socio, tuttavia nessuno può rappresentare più di un socio.

La delega deve essere fatta per iscritto.

### **Art. 13 Decisioni**

L'Assemblea prende decisioni valide solo in presenza di almeno 40 (quaranta) soci all'ora fissata. In mancanza di questo numero una nuova Assemblea avrà luogo qualunque fosse il numero dei soci presenti 15 (quindici) minuti dopo l'ora fissata per la prima.

L'Assemblea decide ed elegge alla maggioranza semplice dei voti emessi, salvo disposizione contraria della legge o degli statuti.

### **Art. 14 Presidenza**

L'Assemblea è diretta dal Presidente scelto all'inizio della stessa. Il Presidente nomina gli scrutatori. Il segretario redige il verbale delle decisioni adottate dall'Assemblea e delle elezioni.

## **B. L'Amministrazione**

### **Art. 15 Composizione**

L'Assemblea elegge fra i soci della Cooperativa un'Amministrazione composta da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri.

Sono eleggibili nell'Amministrazione soltanto i soci dai quali non sia da temere alcun conflitto d'interessi per la loro posizione personale e le loro relazioni e che non sono impiegati della Cooperativa.

I membri dell'Amministrazione sono eletti di anno in anno e sono rieleggibili allo scadere del mandato.

### **Art. 16 Competenze**

L'Amministrazione è l'organo responsabile degli affari della Cooperativa: in particolare essa stabilisce gli scopi dell'impresa e controlla il loro conseguimento. E' incaricata della gestione e ne risponde all'Assemblea ordinaria.

L'Amministrazione nomina al suo interno le cariche, stabilisce le persone autorizzate a firmare e le modalità di firma, ritenuto che la stessa sarà conferita in modo collettivo a due. L'Amministrazione può nominare direttori e procuratori.

L'Amministrazione ha tutte le competenze non esplicitamente riservate ad un altro organo dalla legge e dagli statuti. In questo ambito essa deve prendere tutti i provvedimenti atti a consolidare e promuovere la posizione economica della Cooperativa.

L'Amministrazione ha segnatamente i seguenti compiti:

- a) creazione di un'organizzazione che renda possibile il conseguimento degli scopi prefissi;
- b) decisioni su operazioni immobiliari e partecipazioni;
- c) riassunzioni e licenziamenti (nomina del gerente, del segretario-cassiere);
- d) decisioni sul rapporto annuale sul conto d'esercizio ed il bilancio all'attenzione dell'Assemblea ordinaria;
- e) decisioni su regolamenti di servizio, sui contratti di lavoro e sull'indennizzo di organi non permanenti;
- f) concessione del diritto di firma.

L'Amministrazione deve partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea con voto consultivo.

## **Art. 17 Decisioni**

L'Amministrazione può validamente statuire quando la maggioranza dei membri è presente.

L'Amministrazione decide ed elegge alla maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità dei voti il Presidente ha voto preponderante.

## **C. Ufficio di revisione**

### **Art. 18 Composizione**

La Cooperativa fa verificare il conto annuale da un revisore nominato dall'Assemblea per una durata di quattro anni.

Se la Cooperativa non è soggetta a revisione ordinaria, con il consenso di tutti i soci la Cooperativa può rinunciare alla revisione limitata se la Cooperativa presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

In questo caso l'Assemblea elegge un Ufficio di revisione composto da 3 soci eletti per quattro anni. Sono eleggibili i soci che dispongono delle conoscenze ed esperienze necessarie per adempiere gli obblighi imposti dalla legge e che soddisfino alle condizioni di eleggibilità per l'Amministrazione.

### **Art. 19 Competenze**

Compiti e doveri dell'Ufficio di revisione sono retti dall'art. 960 e seguenti del CO.

### **Art. 20 Responsabilità**

La responsabilità delle persone incaricate dell'Amministrazione, della gestione e del controllo è retta dalle disposizioni dell'art. 916 e seguenti del CO.

## **IV. Finanze e contabilità**

### **Art. 21 Mezzi di finanziamento**

Il finanziamento della Cooperativa è garantito dai mezzi propri, e dal capitale di terzi (donazioni, eredità, ecc.) e dalle entrate agli eventi organizzati dalla Cooperativa.

### **Art. 22 Conto d'esercizio e bilancio**

Il conto d'esercizio e il bilancio annuale devono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

Un breve rapporto di gestione e un estratto del conto d'esercizio devono essere stampati e messi a disposizione dei soci dell'Assemblea.

### **Art. 23 Impiego dell'avanzo netto**

Dall'avanzo netto del conto d'esercizio devono essere perlomeno eseguiti i pagamenti legali per il fondo di riserva. Quest'ultimo deve essere alimentato costantemente e può essere impiegato soltanto per compensare le perdite.

L'Assemblea può attribuire la somma rimanente ai fondi speciali costituiti.

Un'eventuale eccedenza è riportata a nuovo.

### **Art. 24 Provvedimenti in caso di perdita**

Se il conto d'esercizio chiude in perdita, l'Amministrazione deve sottoporre proposte all'Assemblea per compensare la perdita. Il saldo passivo può essere riportato a nuovo, interamente o parzialmente, oppure addebitato al patrimonio sociale. I due provvedimenti possono essere combinati.



## **Art. 25 Patrimonio indivisibile della Cooperativa**

Le riserve complessive della Cooperativa ne formano il patrimonio. Questo è indivisibile. Le riserve non possono essere né ripartite fra i soci né sciolte mediante donazioni o transazioni commerciali a carico della Cooperativa.

## **V. Scioglimento**

### **Art. 26 Motivi di scioglimento**

La Cooperativa è sciolta:

- a) per decisione dell'Assemblea (liquidazione o fusione),
- b) per dichiarazioni di fallimento;
- c) qualora il numero dei soci sarà ridotto a 10;
- d) negli altri casi previsti dalla legge.

### **Art. 27 Liquidazione**

L'Assemblea può decidere la liquidazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci. L'incaricato della liquidazione è tenuta, chiusa la stessa a consegnare un rapporto finale all'Assemblea.

L'eventuale avanzo rimasto dopo la liquidazione è tenuto a disposizione all'attenzione di una Cooperativa operante passivamente nello stesso settore e fondata sugli stessi principi. E' esclusa una ripartizione fra i soci.

### **Art. 28 Fusione**

La fusione con un'altra società può essere decisa dalla maggioranza dei due terzi dei soci costituiti in Assemblea.

## **VI. Pubblicazioni e notificazioni**

### **Art. 29 Pubblicazioni e notificazioni**

Le pubblicazioni avvengono nel FUSC.

Tutte le notificazioni ai soci avvengono per circolare o affissione alla sede sociale.

## **VII. Revisione degli statuti**

### **Art. 30 Condizioni**

L'Assemblea può rivedere in ogni tempo gli statuti su proposta dell'Amministrazione e alla maggioranza dei due terzi dei voti emessi. Il tenore della revisione deve essere comunicato ai soci conformemente all'art. 11 degli statuti.

L'Assemblea alla maggioranza semplice dei voti emessi può dichiarare degne di esame le proposte di modifica presentate. La modifica degli statuti può tuttavia essere decisa soltanto in una seduta successiva conformemente alle disposizioni del capoverso 1.

## **VIII. Disposizioni finali**

### **Art. 31 Norme sussidiarie**

In quanto i presenti statuti e i regolamenti emanati in virtù di essi non dispongono altrimenti, si applicano le prescrizioni del titolo XXIX del Codice delle obbligazioni.

### **Art. 32 Entrata in vigore**

I presenti statuti, accettati dall'Assemblea costitutiva del 21 aprile 2011, modificati dell'Assemblea ordinaria del 12 dicembre 2012, sono stati ulteriormente modificati dall'Assemblea ordinaria del 17 febbraio 2016.

### **I soci fondatori**

**Per l'Assemblea**

**il Presidente**

**La segretaria**